



COMMISSIONE APPELLO FEDERALE
Sezione Distaccata Puglia

COMUNICATO UFFICIALE N° 13

Riunione del 19 settembre 2011

Presidente: Avv. Giuseppe Bianco
Componenti: Avv. Andrea Raffaele Arleo
Avv. Annalisa Morgese

CAF/08 - 2010/2011 - Appello della Società A.S.D. Pallavolo Elio Sozzi avverso decisione del Giudice Unico Provinciale Reggio Calabria Comunicato Ufficiale n° 30 del 7/07/2011 - Perdita delle gare del Campionato di 1^a Divisione Femminile con il punteggio più sfavorevole, diffida e multa di €. 800,00 (ottocento/00 euro).

La Commissione Appello Federale - Sezione Distaccata Puglia, letti ed esaminati i documenti;

- ascoltato il Presidente della Società appellante;
- considerato che le disposizioni federali relative all'attività agonistica per la stagione 2010/2011 per quanto concerne la partecipazione a diversi campionati, stabilivano, al comma 1), che *“Un giocatore che ha preso parte ad un campionato di serie superiore non può giocare in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva...”*;
- rilevato che tale normativa prescriveva delle eccezioni al divieto sopra ricordato, stabilendo, al quarto cpv. comma 2), per le atlete *“nate negli anni 1992 e successivi per le società di serie B1 e B2 femminile che possono essere utilizzate in un campionato superiore di serie B1 o B2 e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore fino al raggiungimento di 15 presenze”*
- preso atto che le norme generali per lo svolgimento dei Campionati Provinciali 2010/2011 hanno pedissequamente recepito le disposizioni sopra richiamate;
- rilevato che, il comma 3) delle norme federali e provinciali sopra menzionate recita testualmente: *“Le presenze nei campionati superiori possono essere anche non consecutive...”*;
- rilevato che il riferirsi del predetto comma 3) alla disciplina delle presenze nei campionati superiori non avrebbe senso ove il limite di 15 presenze di cui al precedente comma 2), quarto cpv, non si riferisse ugualmente a quelle effettuate sempre nei campionati superiori;
- considerato, quindi, che l'interpretazione letterale e sistemica della normativa in questione è nel senso di porre il limite di 15 presenze in relazione alla partecipazione a campionati superiori;

- visto che, dagli atti di causa, emergono palesi violazioni alle dette regole documentalmente provate e, peraltro, non contestate dalla Società appellante;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto Pantanella;

P.Q.M.

- respinge l'appello, per le dette motivazioni;
- dispone l'incameramento della tassa.

IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Giuseppe Bianco

Affisso in Bari, 22 settembre 2011